

## **“Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”**

Illustre Presidente,  
Gentili Consigliere,  
Egredi Consiglieri,

il presente disegno di legge, scaturito da un proficuo e costruttivo lavoro svolto in sede di tavolo di lavoro in seno alla III Commissione consiliare, intende riordinare le norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale ponendosi, al pari della storica legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63, (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste), come normativa di riferimento per gli interventi regionali in materia di sviluppo agricolo, agroalimentare, agroindustriale e rurale, proseguendo così la trasformazione del settore agricolo regionale e consentendo all'agricoltura di volgere verso un'impostazione più sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, capace di cogliere l'evoluzione delle politiche, dei mercati, delle tecnologie di produzione e dei cambiamenti sociali e anche climatici.

La legge regionale 63/1978 ha rappresentato un significativo esempio dell'importanza del ruolo regionale in agricoltura, ma necessitava di interventi di adeguamento agli orientamenti comunitari e diretti all'apertura delle politiche regionali a nuove sfide ed opportunità, nonché finalizzati al miglioramento ed efficientamento della “macchina amministrativa” e delle infrastrutture informatiche a sostegno del settore agricolo.

Obiettivo principale del provvedimento sottoposto all'Assemblea legislativa è quello di riordinare le norme esistenti collocando in un unico provvedimento “quadro” l'ampio ed articolato panorama normativo regionale che interessa ambiti diversi, in alcuni casi caratterizzati da una forte specificità. In attuazione del principio della semplificazione normativa si è optato rinviando la disciplina degli aspetti puntuali di carattere tecnico e di gestione specifica, allo strumento regolamentare o alle deliberazioni della Giunta regionale.

Miglioramento della competitività sostenibile del sistema agroalimentare, agricolo e rurale piemontese; riconoscimento della multifunzionalità dell'agricoltura; salvaguardia e valorizzazione del territorio, del paesaggio agrario e dell'ambiente, con particolare riferimento alla biodiversità, alle risorse naturali e all'energia sostenibile; diversificazione e valorizzazione del patrimonio rurale e del ruolo dell'azienda agricola in un più generale processo di sviluppo locale che comprenda anche il ripristino di aree svantaggiate e incolte; informatizzazione dei procedimenti in materia di agricoltura e sviluppo rurale, tutela dei consumatori e dei produttori, tracciabilità dei prodotti nell'ottica di miglioramento della qualità della vita, azioni dirette alla diversificazione dell'economia nelle zone rurali per lo sviluppo delle attività commerciali, artigianali e turistiche incluse quelle di piccola scala e di prossimità; semplificazione delle procedure e riordino normativo realizzato tramite l'abrogazione di numerose leggi regionali e disposizioni disciplinanti specifici settori d'intervento in quanto superate o recepite nel provvedimento di riordino, sono solo alcuni degli obiettivi che si è posto il testo legislativo oggi portato alla vostra attenzione.

Il disegno di legge, rubricato con il numero 289, è stato assegnato il 29 gennaio 2018 all'esame in sede referente della Commissione III consiliare e, in sede consultiva, alla Commissione I e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche.

Sul provvedimento si sono svolte consultazioni on line con gli enti e i soggetti interessati alla materia e si è acquisito il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali (CAL).

Come già accennato, sul disegno di legge si è svolto un approfondito esame in sede di gruppo di lavoro, che ha arricchito il testo originariamente presentato dalla Giunta regionale con disposizioni innovative e migliorative proposte trasversalmente dalla maggioranza e dalla minoranza che hanno lavorato in sinergia e spirito di collaborazione costruttiva.

Acquisiti i pareri di competenza della I Commissione e del Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche la Commissione III è poi addivenuta al licenziamento del testo, a maggioranza, nella seduta del 5 dicembre 2018.

L'articolato si compone di centododici articoli suddivisi in dodici titoli.

Nel Titolo I sono enunciati i principi generali e il campo degli obiettivi che il provvedimento intende perseguire, nonché le definizioni per le quali si rinvia all'allegato A che riporta le definizioni utili per l'applicazione della legge, modificabili o integrabili con deliberazione della Giunta regionale.

Nel Capo II sono disciplinati gli strumenti atti a garantire, a livello regionale, l'ampia partecipazione delle parti economiche e sociali alla determinazione della politica agricola tramite l'istituzione del Tavolo del partenariato agroalimentare e rurale, articolabile in tavoli di filiera tematici ed in altri organismi collegiali, nonché le modalità di partecipazione della Regione agli organismi internazionali.

Il Titolo II è dedicato agli interventi a supporto dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, all'individuazione dei servizi diretti allo sviluppo dei terreni agricoli e alla ripresa produttiva nei territori interessati da calamità naturali, eventi eccezionali ed avversità atmosferiche, nonché alla gestione e prevenzione del rischio in agricoltura.

Si segnala in particolare l'articolo 6 che introduce il Programma regionale degli interventi, ossia lo strumento centrale per la gestione della programmazione regionale, finalizzato a completare e integrare le politiche europee e a dare attuazione, nei limiti previsti dal bilancio di previsione finanziaria, alle linee fondamentali di programmazione contenute nel documento economico-finanziario regionale (DEFR). A seguito di un ampio dibattito svolto in sede di tavolo tecnico, si è stabilito che il Programma venga approvato annualmente dalla Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente.

Il primo Programma regionale degli interventi verrà approvato nel 2020 e individuerà gli obiettivi da conseguire, le priorità, gli strumenti di attuazione, gli interventi da attivare, nonché le risorse finanziarie a disposizione ed il loro riparto. Il Programma rinvia ad un allegato B, una sorta di "catalogo" degli interventi attivabili nell'ambito del Programma, nonché di ogni altro intervento previsto nel testo normativo. L'elenco degli interventi di cui all'allegato B può essere modificato, anche ai fini della loro conformità europea, dalla Giunta regionale, a seguito del confronto nella commissione consiliare competente.

Il Titolo III, rubricato "Multifunzionalità" comprende norme dirette a favorire lo sviluppo, l'interazione e la diversificazione delle attività agricole nell'ambito ambientale, dello sviluppo rurale, del benessere sociale e dei servizi alla persona quali le fattorie didattiche e i presidi agricoli di prossimità. Si prevede che la Regione, attraverso gli strumenti di programmazione europea, statale e regionale, realizzi azioni di sostegno a favore della multifunzionalità agricola e dell'agricoltura sociale e favorisca la promozione delle attività attraverso portali allo scopo dedicati. Si segnala il Capo II (Disposizioni in materia di esercizio delle attività agrituristiche) che, come deciso in sede di commissione, riprende ora tutte le disposizioni della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo) che viene contestualmente abrogata, arricchendo così il testo originariamente presentato dalla Giunta regionale che riportava non l'intera legge regionale 2/2015, ma i contenuti sostanziali della stessa aggiornati alla luce delle esigenze di semplificazione e trasparenza emerse nel corso dell'esperienza maturata dopo circa un triennio di applicazione della normativa.

Il Titolo IV (Valorizzazione dell'agricoltura) disciplina alcuni strumenti finalizzati alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari e del paesaggio rurale. Si segnala l'inserimento in sede di commissione di un nuovo capo dedicato a disciplinare la lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale.

Il Titolo V (Contrasto alle frodi agroalimentari) è dedicato alla costituzione di un sistema di monitoraggio e controllo volto a tutelare il sistema economico produttivo da attività illecite ed il mercato da frodi, sofisticazione, contraffazione o altre attività fraudolente perpetrate nell'ambito

della produzione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali, mentre il Titolo VI disciplina le attività di bonifica e irrigazione collettiva individuando puntualmente gli enti irrigui operanti nel settore.

Il Titolo VII disciplina gli interventi di razionalizzazione fondiaria dei terreni agricoli finalizzati a contrastare la frammentazione e la polverizzazione fondiaria dell'abbandono del territorio, a garantire un migliore sfruttamento del potenziale agroforestale esistente, a prevenire il dissesto idrogeologico e a favorire l'occupazione e l'insediamento dei giovani agricoltori nelle aree rurali. Si prevede altresì l'istituzione della Banca regionale della terra in modo da garantire la sinergia con gli interventi di razionalizzazione fondiaria dei terreni agricoli, con particolare riferimento al recupero ad uso produttivo delle superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate. In sede di Commissione sono state introdotte disposizioni per procedere al censimento dei terreni silenti, incolti o abbandonati da parte dei comuni, singoli o associati, e per l'assegnazione di tali terreni agli imprenditori agricoli e alle associazioni fondiarie che presentino un piano di gestione rispondente ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

Per promuovere la transizione al digitale dei procedimenti in materia di agricoltura e sviluppo rurale e favorire l'interoperabilità delle banche dati e l'uso di soluzioni gestionali innovative, il Titolo VIII prevede l'istituzione del sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) e, a seguito di un ampio dibattito svolto in sede di tavolo tecnico, dell'Agenda digitale per l'agricoltura piemontese che opera nell'ambito dell'Agenda digitale della Regione Piemonte.

Al fine di ricondurre ad un sistema organico la disciplina giuridica agricola regionale introdotta dal disegno di legge, il Titolo IX accorpa in un'unica sede tutta la materia afferente i controlli, la vigilanza e l'applicazione delle sanzioni, individuando gli organi competenti e indicando con quali limiti si possa, eventualmente, procedere alla delega di tali attività.

Il Titolo X contiene la clausola valutativa nella formulazione espressa dal Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche. Viene disciplinato l'impegno della Giunta regionale a rendere conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti per favorire il raggiungimento delle finalità previste nel disegno di legge. I contenuti della relazione sono integrati con le informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 38, specificatamente dedicato al controllo dell'attuazione e dei risultati di quanto previsto al Titolo III relativo alla multifunzionalità agricola che è uno dei titoli più innovativi del disegno di legge.

Con il Titolo XI (Disposizioni finali, transitorie ed abrogative) si interviene con l'adeguamento delle normative di settore ai nuovi principi introdotti dal disegno di legge. Vengono riportate le norme relative al regime transitorio, differendo anche l'abrogazione di alcune leggi regionali e disposizioni specifiche alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6, relativo all'anno 2020 o all'entrata in vigore dei regolamenti attuativi previsti nel testo, nonché le abrogazioni delle leggi regionali e delle disposizioni esistenti in quanto non più attuali o i cui contenuti sono ripresi in modo più organico nel nuovo testo normativo.

In chiusura del provvedimento, il Titolo XII reca la norma finanziaria nella formulazione indicata dalla I Commissione, nonché una disposizione finale che prevede che la legge entri in vigore il 1° gennaio 2019.